

Art. 21.

21.1

De Petris

Sopprimere gli articoli da 21 a 30.

21.2

Fazzone

Sopprimere gli articoli da 21 a 30.

21.3

Bisinella, Calderoli

Sopprimere l'articolo.

21.4

Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - (*Fusione di comuni*). – 1. Le fusioni dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione, sono incentivate con le seguenti misure:

a) a decorrere dal 2014, l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione anche nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1.001 abitanti;

b) il patto di stabilità non si applica ai comuni con più di 5.000 abitanti risultanti dalla fusione di comuni con meno di 5.000 abitanti, nell'esercizio in cui viene deliberata la fusione e nei 4 esercizi successivi;

c) con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 20 ottobre 2014, il contributo straordinario di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevato fino al 50 per cento, nel limite degli stanziamenti finanziari disponibili.

2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 si applica esclusivamente alle fusioni di comuni con meno di 5.000 abitanti deliberate entro il 30 settembre 2014, a condizione che il comune risultante dalla fusione abbia più di 5.000 abitanti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), le dotazioni del fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità comprese tra il 2015 e il 2024.

4. In caso di mancata fusione dei predetti comuni entro il 31 dicembre 2014, il Governo si sostituisce agli organi delle regioni per la realizzazione di tali fusioni, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. In ogni caso, una quota pari al cinquanta per cento dei risparmi di spesa accertati e derivanti dalle fusioni di cui al presente articolo è destinata alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rese alle popolazioni interessate dalle medesime fusioni, ed è equamente ripartita tra i servizi alle famiglie, alle piccole e medie imprese, alla previdenza e assistenza sociale».

21.5

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono compiuti garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.6

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono creati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.7

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati assicurando forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.8

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati affermando forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.9

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati sostenendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.10

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati per dare garanzia a forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.11

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati prendendo delle precauzioni su forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.12

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati dando per certo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.13

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo profili di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.14

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo strutture di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.15

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo conformazioni di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.16

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo lineamenti di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.17

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo forme di bilanciamento fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.18

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi-sono realizzati garantendo forme di riequilibrio fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.19

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le probabilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.20

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le eventualità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.21

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le opportunità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.22

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti implicati, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.'''».

21.23

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti interessati, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni''».

21.24

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i rapporti complessivi previsti dalle vigenti disposizioni''».

21.25

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando gli obblighi complessivi previsti dalle vigenti disposizioni''».

21.26

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i doveri complessivi previsti dalle vigenti disposizioni''».

21.27

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando le condizioni complessive previste dalle vigenti disposizioni''».

21.28

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle correnti disposizioni''».

21.29

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle operanti disposizioni''».

21.30

Aiello

Sopprimere il comma 1.

21.31

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sopprimere il comma 1.

21.32

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 1.

21.33

Sibilia

Sopprimere il comma 1.

21.34

Sibilia

Sopprimere il comma 2.

21.35

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 2.

21.36

Bisinella, Calderoli

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

21.37

Sibilia

Sopprimere la lettera a) del comma 2.

21.38

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 19 e solo in casi straordinari, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i comuni, a 24».

21.39

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto» inserire le seguenti: «Il comunque non superiore a 18 e solo in casi straordinari, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i comuni, a 24».

21.40

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 17 e solo in casi straordinari, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i comuni, a 25».

21.41

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 16 e solo in casi straordinari, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i comuni, a 25».

21.42

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «Il comunque non superiore a 15 e solo in casi straordinari, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i comuni, a 25».

21.43

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «Il comunque non superiore a 14 e solo in casi straordinari, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i comuni, a 25».

21.44

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 20».

21.45

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 19».

21.46

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque superiore a 18».

21.47

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 17».

21.48

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 16».

21.49

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 15».

21.50

Sibilia

Sopprimere la lettera b) del comma 2.

21.51

Bisinella, Calderoli

Al comma 2 sopprimere la lettera b)

21.52

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

”4. L’unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i princìpi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le

modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo statuto approvato dai consigli comunali può individuare le norme dello statuto medesimo, attinenti al funzionamento degli organi e ai loro rapporti, che possono essere modificate con deliberazione del consiglio dell'unione, adottata con le medesime maggioranze previste dall'articolo 6, comma 4, ferma restando la possibilità dei consigli comunali di provvedere direttamente alle modifiche medesime''».

21.53

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 2, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni,».

21.54

Sibilia

Sopprimere la lettera c) del comma 2.

21.55

Bisinella, Calderoli

Al comma 2 sopprimere la lettera c)

21.56

Pizzetti, *relatore*

Al comma 2, lettera c), capoverso 5-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: ''Il presidente dell'unione dei comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

21.57

Saggese, Torrisi, Augello

Al comma 2, lettera c), capoverso ''5-ter'', sostituire il primo periodo con il seguente: «Il segretario dell'unione di comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'unione di comuni. Per garantire l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica per le nuove sedi così costituite, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari e previo parere della Conferenza unificata, è conseguentemente riproporzionato il numero delle sedi di segreteria dei comuni aderenti alle unioni.»

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte, di norma e salvo diversa e motivata scelta del Presidente, dal segretario dell'unione;»

21.58

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, per specifiche funzioni che lo richiedono,».

21.59

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 3.

21.60

Sibilia

Sopprimere il comma 3.

21.61

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sopprimere il comma 3.

21.62

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Sulla base dei principi di cui ai commi 3 e 4 del testo unico, come modificati dal comma 2 del presente articolo, le unioni sono disciplinate con legge regionale. Le disposizioni dell'articolo 32 del testo unico si applicano fino all'entrata in vigore della legge regionale.».

21.63

Pizzetti, *relatore*

Al comma 3, sostituire la parola: «disposte» con la seguente: «disposti».

21.64

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 4.

21.65

Bisinella, Calderoli

Al comma 4 sopprimere la lettera a).

21.66

Sibilia

Sopprimere la lettera a) del comma 4.

21.67

Bisinella, Calderoli

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

21.68

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, Scavone

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

21.69

Sibilia

Sopprimere la lettera b) del comma 4.

21.70

Bruni, Liuzzi, D'Ambrosio Lettieri

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

21.71

Fazzone

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

21.72

Eva Longo, De Siano, Fasano, Cardello, Sibilia, Perrone, Piccinelli, Alberti Casellati

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

21.73

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

21.74

Bisinella, Calderoli

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

21.75

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 20.000 abitanti, ovvero in 13.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.76

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 20.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre

comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.77

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 19.000 abitanti, ovvero in 12.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.78

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 19.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.79

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 18.000 abitanti, ovvero in 11.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.80

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 18.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.81

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 17.000 abitanti, ovvero in 10.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.82

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 17.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.83

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 16.000 abitanti, ovvero in 9.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.84

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 16.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.85

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 15.000 abitanti, ovvero in 8.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.86

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 15.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.87

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 14.000 abitanti, ovvero in 7.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di on già costituite”».

21.88

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 14.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.89

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 13.000 abitanti, ovvero in 6.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.90

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la lettera h) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 13.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.91

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 12.000 abitanti, ovvero in 5.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.92

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 12.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.93

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 11.000 abitanti ovvero in 4.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane fermo restando che in tal caso le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.94

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 11.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.95

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, salve diverse disposizioni di legge regionale. Il presente comma non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

21.96

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «35.000 abitanti».

21.97

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «30.000 abitanti».

21.98

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «25.000 abitanti».

21.99

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «20.000 abitanti».

21.100

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4) lettera b) sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».

21.101

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «12.500 abitanti».

21.102

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «8.500 abitanti».

21.103

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «8.000 abitanti».

21.104

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «7.500 abitanti».

21.105

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «7.000 abitanti».

21.106

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: »3.000 abitanti» con le seguenti: «6.000 abitanti».

21.107

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti».

21.108

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «4.500 abitanti».

21.109

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «tre comuni» con le seguenti: «due comuni».

21.110

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «ed eventuali deroghe».

21.111

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 4, lettera b), sopprimere il periodo: « Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».

21.112

Sibilia

Sopprimere il comma 5.

21.113

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 5.

21.114

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

Posporre i commi 5, 6 e 7 nelle norme finali.

21.115

Sibilia

Sopprimere la lettera a) del comma 5.

21.116

Bisinella, Calderoli

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

21.117

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5), lettera a) sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «7.000 abitanti».

21.118

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «6.000 abitanti».

21.119

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti».

21.120

Sibilia

Sopprimere la lettera b) del comma 5.

21.121

Bisinella, Calderoli

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

21.122

De Petris

Al comma 5, sostituire la lettera b), con le seguenti:

«b) per i comuni con popolazione da 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;

b-bis) per i comuni con popolazione da 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da quindici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

21.123

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per i comuni con popolazione superiore a 6.000 e fino a 16.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

21.124

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per i comuni con popolazione superiore a 6.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

21.125

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per i comuni con popolazione superiore a 5.500 e fino a 15.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco; da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

21.126

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per i comuni con popolazione superiore a 5.500 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

21.127

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 14.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

21.128

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

21.129

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per i comuni con popolazione superiore a 4.500 e fino a 13.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

21.130

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per i comuni con popolazione superiore a 4.500 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

21.131

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per i comuni con popolazione superiore a 4.000 e fino a 12.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

21.132

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per i comuni con popolazione superiore a 4.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

21.133

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per i comuni con popolazione superiore a 3.500 e fino a 11.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

21.134

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per i comuni con popolazione superiore a 3.500 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

21.135

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «8.000 abitanti».

21.136

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «20.000 abitanti».

21.137

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «19.000 abitanti».

21.138

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «18.000 abitanti».

21.139

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «17.000 abitanti».

21.140

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «16.000 abitanti».

21.141

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».

21.142

De Petris

Al comma 5, lettera b), aggiungere in fine: «e, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, deve prevedere la pari presenza di uomini e donne».

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

21.143

Malan

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 51 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

''2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco di comune con popolazione sopra i 5000 abitanti e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti il limite dei mandati consecutivi è tre.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo o un quarto nel caso di comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie''».

21.144

Di Giacomo

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 51, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

''3-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti il sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni con possibilità di rinnovo per non più di 3 mandati''».

21.145

Malan

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 72 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4 sostituire le parole: ''che ottiene la maggioranza'' con le seguenti: ''più votato che ottiene almeno il 37 per cento''».

21.146

Sibilia

*Sopprimere il comma 6.***21.147**

Bisinella, Calderoli

*Sopprimere il comma 6.***21.148**

Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 6 sostituire le parole: «l'invarianza» con le seguenti: «la riduzione di almeno il 10 per cento».

21.149

De Petris

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

*«6-bis. Nel caso i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 5 non abbiano provveduto ai sensi del comma 6 entro l'indizione dei comizi elettorali, il Prefetto nomina un commissario *ad acta* che, entro i 60 giorni successivi, compia gli atti necessari a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6. I consigli comunali possono essere rinnovati alla loro scadenza naturale con il numero di consiglieri di cui al comma 5, ma nel rispetto del principio di invarianza della spesa di cui al comma 6.».*

21.150

Sibilia

*Sopprimere il comma 7.***21.151**

Bisinella, Calderoli

Sopprimere il comma 7.

21.152

Pizzetti, *relatore*

Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico».

21.153

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 7 sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

21.154

Pizzetti, *relatore*

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati».

21.155

Scoma

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

21.156

Fazzone

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

21.157

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, Scavone

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

21.158

Bisinella, Calderoli

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

21.159

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si attuano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

21.160

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si mettono in pratica le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

21.161

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si accostano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

21.162

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 dimoranti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

21.163

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 residenti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

21.164

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 cittadini non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

21.165

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai comuni con abitanti fino a 5.000 non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

21.166

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano gli ordinamenti di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

21.167

Bruni, Piccoli, D'Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 2, dell'articolo 51, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "2. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche."».

21.168

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo,

Scavone

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, ove ne sussistano le condizioni, a tutti i comuni interessati, inclusi quelli nei quali è già avvenuto il rinnovo amministrativo secondo la previgente normativa.».

21.169

Bisinella, Calderoli

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, ove ne sussistano le condizioni, a tutti i comuni interessati, inclusi quelli nei quali è già avvenuto il rinnovo amministrativo secondo la previgente normativa.».

21.170

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Sostituire la rubrica con la seguente: «Unioni di Comuni».